



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n.16 TFT 05 del 23 luglio 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2020/2021 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 23 luglio 2020.

E' presente il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 158/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Cumbo Antonio (Presidente Società A.S.D. Brothers Casa Amica all'epoca dei fatti);
Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Seconda Categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12963/430 del 05/06/2020:

- il sig. Cumbo Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Brothers Casa Amica per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione all'art 44 comma 1 Regolamento LND nonché a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Ea Regolamento del Settore Tecnico LND e al C. U. n. 1 del 2.7.18 LND-CRS, per non aver tesserato alcun allenatore regolarmente iscritto presso il settore tecnico durante il campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2018/2019 .

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Cumbo Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Brothers Casa Amica;

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2018-19 disputato dalla società A.S.D. Brothers Casa Amica non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore regolarmente tesserato presso Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Brothers Casa Amica Sig. Cumbo Antonio omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Cumbo Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Brothers Casa Amica.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 159/B**Presidente Avv. Ludovico La Grutta****Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Barranco Giuseppe (Presidente Società A.S.D, Cephaledium – Real Finale;

società A.S.D. Cephaledium – Real Finale

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 19 Juniores Regionali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 13472/367 del 17/06/2020:

- il sig. Barranco Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D, Cephaledium – Real Finale per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fc Regolamento nonché dal C.U. n. 1 del 2.7.18 LND-CRS, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 19 Juniores Regionali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D, Cephaledium – Real Finale ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Barranco Giuseppe.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi cinque di inibizione a carico del sig. Barranco Giuseppe, Presidente della società A.S.D, Cephaledium – Real Finale;

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D, Cephaledium – Real Finale.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 19 Juniores Regionali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D, Cephaledium – Real Finale non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D, Cephaledium – Real Finale Sig. Barranco Giuseppe omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Barranco Giuseppe, Presidente della società A.S.D, Cephaledium – Real Finale;

ammenda di € 250,00 a carico della società A.S.D, Cephaledium – Real Finale.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.160/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
 Sig. Di Natale Giovanni (Presidente Società A.S.D. Alia all'epoca dei fatti);
 Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Seconda Categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12963/430 del 05/06/2020:

- il sig. Di Natale Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Alia per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione all'art 44 comma 1 Regolamento LND nonché a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Ea Regolamento del Settore Tecnico LND e al C. U. n. 1 del 2.7.18 LND-CRS, per non aver tesserato alcun allenatore regolarmente iscritto presso il settore tecnico durante il campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2018/2019 .

All'udienza dibattimentale è comparso il sig. Di Natale Giovanni assistito dal proprio difensore di fiducia il quale ha ammesso ii fatti e ha chiesto applicarsi la sanzione nel minimo edittale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Di Natale Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Alia;

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2018-19 disputato dalla società A.S.D. Alia non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore regolarmente tesserato presso Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Alia Sig. Di Natale Giovanni omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Di Natale Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Alia;

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore
 Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 161/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
 Sig. Bruno Giuseppe (Presidente società A.S.D. Puntese C5 all'epoca dei fatti);

sig. Virzì Daniele Antonino (Calciatore non tesserato per la società A.S.D. Puntese C5 all'epoca dei fatti);

sig. Pulvirenti Giancarlo (Dirigente società A.S.D. Puntese C5 all'epoca dei fatti);

sig. Pafumi Giorgio (Dirigente società A.S.D. Puntese C5 all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Puntese C5

Stagione sportiva 2019/2020 – Campionato Calcio a 5 Serie C2

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 13110/818 del 10/06/2020:

- il sig. Bruno Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Puntese C5 per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., nonché dell'art. 32 comma 2 C.G.S., in relazione agli artt. 39, 43 comma 1 e 61 comma 1 e 5 N.O.I.F. per aver omesso di tesserare il calciatore Virzì Daniele Antonino e di sottoporlo ai previsti accertamenti medici e per aver consentito che lo stesso venisse utilizzato, privo di tesseramento, nella gare del Campionato di Calcio a 5 Serie C2 ss 2019/2020 Città di Biancavilla/Puntese C5 del 16/11/19, sottoscrivendo in qualità di dirigente accompagnatore la relativa distinta di gara consegnata all'arbitro;
- il sig. Virzì Daniele Antonino, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato per la società A.S.D. Puntese C5 per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione agli artt. 39 e 43 comma 1 N.O.I.F. per aver partecipato alle gare del Campionato di Calcio a 5 Serie C2 ss 2019/2020 S. Nicolò/Puntese C5 del 5/10/19, Puntese C5/ASD Caterina del 12/10/19, Puntese C5/ASD Sicilgrassi del 26/10/19, Puntese C5/Viagrande del 9/11/19, Città di Biancavilla/Puntese C5 del 16/11/19, Puntese C5/Fiumefreddese del 23/11/19 e Nicosia Futsal/Puntese C5 del 30/11/19 senza averne titolo perché non tesserato e privo di copertura sanitaria;
- il sig. Pulvirenti Giancarlo (Dirigente società A.S.D. Puntese C5 all'epoca dei fatti) per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., nonché dell'art. 61 comma 1 e 5 N.O.I.F. per aver sottoscritto le distinte delle gare Puntese C5/ASD Caterina del 12/10/19, Puntese C5/ASD Sicilgrassi del 26/10/19, Puntese C5/Viagrande del 9/11/19, Puntese C5/Fiumefreddese del 23/11/19 e Nicosia Futsal/Puntese C5 del 30/11/19, utilizzando in posizione irregolare il calciatore Virzì Daniele Antonino;
- il sig. Pafumi Giorgio (Dirigente società A.S.D. Puntese C5 all'epoca dei fatti) per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., nonché dell'art. 61 comma 1 e 5 N.O.I.F. per aver sottoscritto la distinta della gara S. Nicolò/Puntese C5 del 5/10/19 utilizzando in posizione irregolare il calciatore Virzì Daniele Antonino;
- la società A.S.D. Puntese C5 ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Bruno Giuseppe, dal calciatore Virzì Daniele Antonino e dai dirigenti sigg. Pulvirenti Giancarlo e Pafumi Giorgio.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del Sig. Bruno Giuseppe (Presidente società A.S.D. Puntese C5 all'epoca dei fatti)

squalifica per cinque gare a carico del sig. Virzì Daniele Antonino (Calciatore non tesserato per la società A.S.D. Puntese C5 all'epoca dei fatti);

mesi tre di inibizione a carico del sig. Pulvirenti Giancarlo (Dirigente società A.S.D. Puntese C5 all'epoca dei fatti);

mesi tre di inibizione a carico del sig. Pafumi Giorgio (Dirigente società A.S.D. Puntese C5 all'epoca dei fatti);

ammenda di € 1.000,00 e punti cinque di penalizzazione a carico della società A.S.D. Puntese C5.

Il Tribunale Federale Territoriale esaminati gli atti prodotti, rileva che quanto sostenuto dalla Procura Federale risulta provato per tabulas. Risulta infatti che in occasione delle gare del Campionato di Calcio a 5 Serie C2 stagione sportiva 2019-20 S. Nicolò/Puntese C5 del 5/10/19, Puntese C5/ASD Caterina del 12/10/19, Puntese C5/ASD Sicilgrassi del 26/10/19, Puntese C5/Viagrande del 9/11/19, Città di Biancavilla/Puntese C5 del 16/11/19, Puntese C5/Fiumefreddese del 23/11/19 e Nicosia Futsal/Puntese C5 del 30/11/19, è stato utilizzato dalla società A.S.D. Puntese C5 e quindi indicato nelle relative distinte gara consegnate all'arbitro, il calciatore Patanè Leonardo nonostante fosse privo di regolarmente tesseramento e di certificazione medica attestante l'idoneità fisica.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Puntese C5 Sig. Bruno Giuseppe omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, omettendo di tesserare il calciatore Virzi Daniele Antonino, sottoscrivendo la distinta gara Città di Biancavilla/Puntese C5 del 16/11/19 in qualità di dirigente accompagnatore, e omettendo di sottoporre a regolare visita medica il predetto calciatore.

Risulta altresì fondato il deferimento relativamente alla condotta del calciatore Virzi Daniele Antonino, avendo lo stesso effettivamente partecipato alle gare sopra indicate senza essere regolarmente tesserato per la società A.S.D. Puntese C5 stagione sportiva 2019/2020 e senza essere stato sottoposto a regolare visita medica.

Infine risultano antiregolamentari anche le condotte dei Dirigenti accompagnatori Pulvirenti Giancarlo e Pafumi Giorgio avendo sottoscritto le distinte gara sopra indicate nelle quali risulta inserito il calciatore non tesserato Virzi Daniele Antonio.

Alla società A.S.D. Puntese C5 conseguentemente va attribuita la responsabilità diretta e indiretta per le condotte poste in essere dal suo Presidente sig. Bruno Giuseppe, dal calciatore Virzi Daniele Antonino e dai dirigenti sigg. Pulvirenti Giancarlo e Pafumi Giorgio, trattandosi di attività svolte dagli stessi nell'interesse dello stesso sodalizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico del Sig. Bruno Giuseppe (Presidente società A.S.D. Puntese C5 all'epoca dei fatti)

squalifica per cinque gare a carico del sig. Virzi Daniele Antonino (Calciatore non tesserato per la società A.S.D. Puntese C5 all'epoca dei fatti);

mesi due di inibizione a carico del sig. Pulvirenti Giancarlo (Dirigente società A.S.D. Puntese C5 all'epoca dei fatti);

mesi uno di inibizione a carico del sig. Pafumi Giorgio (Dirigente società A.S.D. Puntese C5 all'epoca dei fatti);

ammenda di € 500,00 e punti due di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2020/2021 a carico della società A.S.D. Puntese C5.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 162/B**Presidente Avv. Ludovico La Grutta****Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Benanti Antonino (Presidente Società A.S.D. New Pozzallo dei fatti);

sig. Tasca Angelo (Soggetto riconducibile alla Società A.S.D. New Pozzallo all'epoca dei fatti);

sig. Rosa Giuseppe (Soggetto riconducibile alla Società A.S.D. New Pozzallo all'epoca dei fatti);

società A.S.D. New Pozzallo

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Promozione

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 13137/680 del 10/06/2020:

- il sig. Benanti Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. New Pozzallo per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Da Regolamento del Settore Tecnico LND per aver affidato la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato di Promozione durante la stagione sportiva 2018/2019 i sigg. Tasca Angelo e Rosa Giuseppe, soggetti privi di regolare tesseramento presso il Settore Tecnico;
- sig. Tasca Angelo (Soggetto riconducibile alla Società A.S.D. New Pozzallo dei fatti) per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., per aver svolto l'attività di allenatore in favore della società A.S.D. New Pozzallo durante il Campionato di Promozione ss 2018/2019
- sig. Rosa Giuseppe (Soggetto riconducibile alla Società A.S.D. New Pozzallo dei fatti) per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., per aver svolto l'attività di allenatore in favore della società A.S.D. New Pozzallo durante il Campionato di Promozione ss 2018/2019
- la società A.S.D. New Pozzallo ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Benanti Antonino e dai sigg. Tasca Angelo e Rosa Giuseppe.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Benanti Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. New Pozzallo;

mesi tre di inibizione a carico di sig. Tasca Angelo, soggetto riconducibile alla Società A.S.D. New Pozzallo all'epoca dei fatti;

mesi tre di inibizione a carico del sig. Rosa Giuseppe soggetto riconducibile alla Società A.S.D. New Pozzallo all'epoca dei fatti;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. New Pozzallo.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Promozione stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. New Pozzallo sono stati indicati in qualità di allenatori nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara i sigg. Tasca Angelo e Rosa Cesare, soggetti non regolarmente tesserati presso il settore tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. New Pozzallo Sig. Benanti Antonino e i sigg. Tasca Angelo e Rosa Cesare omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Beninati Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. New Pozzallo;

mesi uno di inibizione a carico di sig. Tasca Angelo, soggetto riconducibile alla Società A.S.D. New Pozzallo all'epoca dei fatti;

mesi uno di inibizione a carico del sig. Rosa Giuseppe soggetto riconducibile alla Società A.S.D. New Pozzallo all'epoca dei fatti;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. New Pozzallo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 549/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Sporting Pedara;

sig. Di Stefano Gaetano (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Sporting Pedara);

sigg. Antonucci Salvatore Luca, Florio Ermanno Marena Abdoluie, Micalizzi Michele, Oliveri Davide e Scuderi Damiano calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Eccellenza stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 05/06/2020 proc. 12970/654 pfi/19-20 MDL/jp, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Sporting Pedara;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Di Stefano Gaetano;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Antonucci Salvatore Luca, Florio Ermanno Marena Abdoluie, Micalizzi Michele, Oliveri Davide e Scuderi Damiano.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti

deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Sporting Pedara;
l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Di Stefano Gaetano;
ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Antonucci Salvatore Luca, Florio Ermanno Marena Abdulue, Micalizzi Michele, Oliveri Davide e Scuderi Damiano. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 550/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

C.S.D. Città di Catania;

sig. Fazio Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti della C.S.D. Città di Catania);
sigg. Arena Samuel Maurizio, Borzì Danilo, Cannarozzo Carlo, D'amore Antonino, Grasso Salvatore, Litrico Giovanni, Rossignuolo Daniele Oleg e Saraniti Agatino Vincenzo, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Prima Categoria stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 11/06/2020 proc. 13235/714 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società C.S.D. Città di Catania;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Fazio Giuseppe;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Arena Samuel Maurizio, Borzì Danilo, Cannarozzo Carlo, D'amore Antonino, Grasso Salvatore, Litrico Giovanni, Rossignuolo Daniele Oleg e Saraniti Agatino Vincenzo.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltretutto dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 250,00 a carico della società C.S.D. Città di Catania;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Fazio Giuseppe;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Arena Samuel Maurizio, Borzi Danilo, Cannarozzo Carlo, D'amore Antonino, Grasso Salvatore, Litrico Giovanni, Rossignuolo Daniele Oleg e Saraniti Agatino Vincenzo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 551/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Sporting Taormina;

sig. Castorina Mario (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Sporting Taormina);

sigg. Bevacqua Giovanni, Lupo Mattia, Montaperto Davide, Rapisardi Daniel, e Sinito Andrea calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Promozione stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 12/06/2020 proc. 13282/641 pfi/19-20 MDL/ps, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Sporting Taormina;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Castorina Mario;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Bevacqua Giovanni, Lupo Mattia, Montaperto Davide, Rapisardi Daniel, e Sinito Andrea.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltretché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. Sporting Taormina;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Castorina Mario;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Bevacqua Giovanni, Lupo Mattia, Montaperto Davide, Rapisardi Daniel, e Sinito Andrea.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 552/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.C.D. Città di Cinisi;

sig. Altieri Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti della A.C.D. Città di Cinisi);

sigg. Anselmo Salvatore, Cacciatore Alessandro, Camastra Vincenzo, Castiglia Fabio, Castiglia Simone, Di Salvo Giovanni, Fabio Michele, Giaimo Damiano, Licata Davide, Maniaci Francesco, Randazzo Antonio, Rossetti Menotti, Serra Manuel, Sollena Davide, Vegna Vincenzo, Vitale Emanuele, Vitale Fabio e Zerillo Claudio, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Promozione stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 15/06/2020 proc. 13363/717 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.C.D. Città di Cinisi;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Altieri Salvatore;
squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Anselmo Salvatore, Cacciatore Alessandro, Camastra Vincenzo, Castiglia Fabio, Castiglia Simone, Di Salvo Giovanni, Fabio Michele, Giaimo Damiano, Licata Davide, Maniaci Francesco, Randazzo Antonio, Rossetti Menotti, Serra Manuel, Sollena Davide, Vegna Vincenzo, Vitale Emanuele, Vitale Fabio e Zerillo Claudio.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.C.D. Città di Cinisi;

l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Altieri Salvatore;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Anselmo Salvatore, Cacciatore Alessandro, Camastra Vincenzo, Castiglia Fabio, Castiglia Simone, Di Salvo Giovanni, Fabio Michele, Giaimo Damiano, Licata Davide, Maniaci Francesco, Randazzo Antonio, Rossetti Menotti, Serra Manuel, Sollena Davide, Vegna Vincenzo, Vitale Emanuele, Vitale Fabio e Zerillo Claudio.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 553/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

U.S.D. Empedoclina;

sig. Termini Alessandro (Presidente all'epoca dei fatti della U.S.D. Empedoclina);

sigg. Galluzzo Alberto, Giuffrida Calogero, Li Graci Francesco, Marnalo Matteo, Russo Gabriele e Severino Giovanni, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Promozione stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 22/06/2020 proc. 13727/728 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli

obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società U.S.D. Empedoclina;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Termini Alessandro;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Galluzzo Alberto, Giuffrida Calogero, Li Graci Francesco, Marnalo Matteo, Russo Gabriele e Severino Giovanni.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”* (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 200,00 a carico della società U.S.D. Empedoclina;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Termini Alessandro;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Galluzzo Alberto, Giuffrida Calogero, Li Graci Francesco, Marnalo Matteo, Russo Gabriele e Severino Giovanni.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 23 luglio 2020

IL SEGRETARIO

Maria GATTO

IL PRESIDENTE

Santino LO PRESTI